

OGGETTO: Esame ed approvazione, tra la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni aderenti, della convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività connessi ai servizi informatici e telematici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, nell'intento di riorganizzare e modernizzare il settore pubblico provinciale, la Provincia autonoma di Trento ha avviato un percorso finalizzato a ridisegnare il sistema pubblico a tutti i livelli istituzionali ed a sviluppare in rete la gestione di alcuni servizi che richiedono attività particolarmente specializzate.

Considerato che il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 28.10.2011, ha previsto che i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitino in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza, i compiti e le attività relativi alle funzioni dello sportello unico delle attività produttive, entrate, informatica, contratti e appalti, polizia locale, demandando ad un provvedimento della Giunta provinciale, da assumere d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità con i quali attuare il percorso di gestione associata dei predetti servizi.

Dato atto che l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, comma 1, prevede che *"per le finalità dell'articolo 8, a partire dal 1° luglio 2013, i comuni e le unioni di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante le comunità di appartenenza, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e, con progressiva estensione, i compiti e le attività relativi al commercio. Un organismo composto dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente della comunità di riferimento individua le fasi di attuazione della gestione associata, nel rispetto della tempistica stabilita dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013"*;

Considerato che il comma 2 della predetta normativa recita che: *"con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità d'attuazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 1 bis che tengano conto delle peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio. La deliberazione prevede anche che specifici ruoli nell'organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata siano assegnati a un organismo composto dai sindaci e dal presidente della comunità"*.

Dato atto che la Giunta Provinciale, con proprio provvedimento n. 1449 del 6 luglio 2012, in recepimento della normativa sopra citata ha approvato i criteri e le modalità di attuazione delle gestioni associate obbligatorie mediante la Comunità, prevedendo, tra l'altro, che i rapporti tra gli Enti siano regolati da apposite convenzioni stipulate tra Comuni e Comunità ai sensi dell'articolo 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Considerato che i Comuni e la Comunità delle Giudicarie hanno dato avvio fino dal 2012 a tre distinti gruppi di lavoro, relativi alle gestioni associate dei servizi informatici, appalti e tributi, in modo da approfondire tutti i temi e le problematiche connesse all'organizzazione di quanto previsto dalla norma.

Dato atto che l'articolo 7 dei criteri generali approvati con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1449/2012 prevede che lo schema di convenzione venga approvato dalla Giunta della Comunità, previa intesa con la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 17 bis della L.P. 3/2006, a condizione che quest'ultima deliberazione venga assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti che rappresentino i 2/3 della popolazione presente sul territorio interessato.

Considerato che, in merito alla gestione associata relativa ai compiti ed alle attività connessi ai servizi informatici e telematici, dopo un percorso di approfondimento e condivisione si è giunti all'approvazione di uno schema di convenzione da parte della Conferenza dei sindaci nella seduta del 6 febbraio 2014 e da parte della Giunta della Comunità delle Giudicarie con delibera n. 27 del 18 febbraio 2014.

Sentiti gli interventi dei consiglieri per il cui contenuto si rinvia al verbale della seduta.

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Vista l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come recentemente modificata dalla L.P. 22 aprile 2014, n. 1.

Visto l'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione della convenzione in oggetto, sia per ragioni giuridiche per esigenze di opportunità economica, come illustrato nei progetti presentati nelle varie sedute della Conferenza dei sindaci e per le motivazioni riportate in sintesi nell'articolo 3 della convenzione.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile nel quale è contenuta anche l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 comma 1 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

Con voti favorevoli di n. 9, contrari n. 1 (Isabella Levoni), astenuti n. 3 (Leonardo Leonardi, Maria Cecilia Braghini e Davide Ballardini) su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse ed ai sensi dell'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, lo schema di convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività connessi ai servizi informatici e telematici, come allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avente una durata pari a dieci anni dalla data di sottoscrizione della stessa;
2. di incaricare il Sindaco o in sua assenza il Vicesindaco della relativa sottoscrizione e di partecipare alle riunioni dell'Organo di Governo previsto dall'articolo 7 della convenzione;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento, quantificabili in presunti € 370,81 all'anno, graveranno sull'intervento 1010205 cap. 247 del bilancio di previsione per l'anno in corso, gestione competenza e sul bilancio pluriennale 2014/2016, annualità 2015 e 2016, mentre per gli anni successivi si procederà con idoneo stanziamento;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere con l'assunzione dell'apposito impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione secondo le regole indicate nell'articolo 9 della convenzione;
5. di inviare copia del presente provvedimento alla Comunità delle Giudicarie, Ente capofila;
6. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.